

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-599/13) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 4 — Bilancio generale dell'Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Articolo 53 ter, paragrafo 2 — Decisione 2004/904/CE — Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 — Articolo 25, paragrafo 2 — Fondamento giuridico dell'obbligo di recupero di una sovvenzione in caso di irregolarità]

(2015/C 065/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

L'articolo 53 ter, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una base giuridica di diritto interno, detta disposizione fornisce un fondamento giuridico per una decisione delle autorità nazionali che modifica, a sfavore del beneficiario, l'importo di una sovvenzione accordata a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, nell'ambito della gestione concorrente tra la Commissione europea e gli Stati membri, e che ordina il recupero di una parte di detto importo nei confronti del beneficiario. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto del comportamento sia del beneficiario della sovvenzione che dell'amministrazione nazionale, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, così come interpretati nel diritto dell'Unione, siano stati rispettati con riferimento alla domanda di rimborso.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Aliquota ridotta — Articoli destinati alla protezione antincendio)

(2015/C 065/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di beni destinati alla protezione antincendio, menzionati all'allegato n. 3 alla legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l'allegato III della stessa direttiva.

2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-640/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Restituzione di imposte riscosse indebitamente alla luce del diritto dell'Unione — Normativa nazionale — Riduzione retroattiva del termine di prescrizione dei rimedi giurisdizionali applicabili — Principio di effettività — Principio della tutela del legittimo affidamento)

(2015/C 065/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: J. Beeko, agente)

Dispositivo

- 1) *Avendo adottato una disposizione legislativa, quale l'articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007), che ha limitato, con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio, il diritto dei contribuenti al rimborso di imposte prelevate in violazione del diritto dell'Unione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.*
- 2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.3.2014.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu — Portogallo) — Agrocaramulo — Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Causa C-70/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 3846/87 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Carni di volatili — «Galline da riforma» — Nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione — Classificazione)

(2015/C 065/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

Parti

Ricorrente: Agrocaramulo — Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA

Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)